

ALCUNE OSSERVAZIONI SUL NUOVO SCHEMA DELLA CARTA DEL SERVIZIO E SULLE LINEE GUIDA PER ASPETTI RIGUARDANTI I REGOLAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Premesso che il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo, al pari degli altri Comitati toscani, è critico sul fatto che si proceda in modo disgiunto all'approvazione della nuova Carta del Servizio e non anche dei Regolamenti stante che la Carta del servizio deve necessariamente contenere anche tutte le condizioni regolatorie finanche sostitutive di quelle riportate nei Contratti di fornitura stessi, compresi i regolamenti.

Ci risulta che questa critica sia stata avanzata anche dalle Associazioni dei Consumatori recentemente sentite dall'AIT. Evidenziamo che in materia di Carta dei Servizi , Linee Guida dei Regolamenti e dei corrispettivi portati avanti dall'AIT, rileva anche il fatto che su tali procedimenti è mancato il necessario parere del Comitato Regionale della Qualità del Servizio .

Pertanto sottoponiamo ai Sindaci del territorio le seguenti osservazioni :

Prima osservazione- DISPOSIZIONE GENERALE

Partendo dal presupposto che i soggetti gestori esercitano la loro attività in regime di monopolio ed oltretutto su un bene essenziale, non può certamente essere ammesso che essi sfruttino la propria posizione di supremazia economica sugli utenti.

Di conseguenza, si propone di introdurre una disposizione generale, ma cogente, nelle linee guida, con una formulazione che potrà essere la seguente: **Il Gestore del servizio, nel proprio operato, si impegna alla massima trasparenza, a non sfruttare la propria posizione economica, a rispettare i diritti degli utenti, sia come cittadini che come consumatori, e a non porre in essere pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive. La violazione del suddetto impegno e dei suddetti principi obbligherà il Gestore al risarcimento dei danni nei confronti dell'utente e al pagamento di penali in favore dell'AIT, in caso di reiterazione.**

A sostegno di una simile richiesta si ricorda che qualsiasi soggetto privato esercente un pubblico servizio deve rispettare le norme a tutela del consumatore, e si può ben comprendere come, in caso di monopolio, le restrizioni al comportamento di un gestore debbano essere ancora più nette.

Seconda osservazione- TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CONSIDERIAMO NON ULTERIORMENTE RINVIABILE L'INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO TARIFFARIO CHE TENGA NELLA DOVUTA CONSIDERAZIONE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI OGNI UTENZA DOMESTICA.

Non è accettabile che nella nuova articolazione tariffaria venga ulteriormente rimandata l'introduzione di un meccanismo tariffario che tenga nel dovuto conto il numero dei componenti del nucleo familiare.

Per le utenze domestiche il primo scaglione di prezzo (tariffa agevolata) dovrebbe essere applicato fino a **36** metri cubi annui di acqua consumata da ciascun componente familiare.

La tesi contenuta nella proposta AIT è che non si possono fare tariffe per scaglioni tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare per non meglio precisati problemi tecnici/burocratici. Addirittura si dice che vi sarebbe un appesantimento burocratico nei confronti degli utenti. Tale tesi è da rigettare completamente.

Infatti nella gestione della tassa dei rifiuti dal 2013 tutti i gestori (comuni o società) devono obbligatoriamente – per legge - applicare la componente variabile della tariffa al numero degli occupanti (cioè dei componenti del nucleo familiare dei residenti). Ciò viene fatto senza alcun bisogno che i contribuenti vengano disturbati. Basta infatti un banale aggancio con le anagrafi comunali. In ogni caso, se la tariffa dei rifiuti viene fatta agganciando il numero dei componenti del nucleo familiare, non si vede perché ciò non possa essere fatto anche per il servizio idrico.

il sistema tariffario dovrebbe essere applicato prevedendo una fascia gratis per i primi 50 litri di consumo giornaliero per ogni persona (cioè a fronte di consumi considerati indispensabili per la vita), una fascia con tariffa bassa per i consumi quotidiani considerabili di necessità (da 50 a 120 litri al giorno a persona), una fascia con tariffa più alta (da 120 a 200 litri al giorno a persona) che inizi a penalizzare lo spreco, e infine una quarta fascia (sopra 200 litri al giorno a persona) che penalizzi duramente lo spreco.

Riteniamo poi che nell'eventualità venga fissato il limite della tariffa **agevolata** a 30 metri cubi di consumo annuo per ogni utenza domestica, questa tariffa sia "super agevolata" rispetto all'attuale, e che la nuova tariffa "base" venga allineata al prezzo dell'attuale "agevolata".

Terza osservazione- DEPOSITO CAUZIONALE

La delibera AEEGSI 86/2013 **non obbliga e non impone** di introdurre il **Deposito Cauzionale**, bensì stabilisce che il gestore **possa richiedere** all'utente finale, all'atto della stipula del contratto di somministrazione , il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti ...ecc. ecc.

La delibera dice inoltre che sia opportuno prevedere che i gestori possano applicare agli utenti del servizio condizioni più favorevoli , **in maniera non discriminatoria**, nell'ambito della medesima tipologia di utenza...

Agli utenti cosiddetti "ereditati dai comuni" non può essere imposta unilateralmente l'introduzione del Deposito Cauzionale.

Tanto più che la gran parte di questi utenti aveva sicuramente versato al proprio Comune , o all'azienda concessionaria precedente, una somma a tale titolo, che non è stata mai restituita.

E' inoltre palesemente discriminatorio far pagare un deposito cauzionale agli utenti che effettuano il pagamento delle bollette mediante bollettino di c/c postale, e non farlo pagare a coloro che *domiciliano* la bolletta in banca, poiché in entrambe i casi non vi è alcuna differenza quanto alla certezza della riscossione, e neppure in fatto di solvibilità dell'utente.

A questo proposito l'AEEGSI stessa, nella delibera 86/2013, considera che il rischio di morosità può manifestarsi anche per gli utenti che pagano la bolletta con domiciliazione bancaria. Inoltre nell'art. 8.2 viene rimarcato che *condizioni più favorevoli per gli utenti finali possono essere introdotte nel rispetto del principio di non discriminazione...*

Diversi dubbi sorgono sulla legittimità del provvedimento AEEGSI. Infatti, la Deliberazione 86/2013/R/idr, "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" richiama l'art. 2 c. 12 lett. h) della L.481/95, legge che ha istituito le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Tale lettera h) stabilisce che ciascuna Autorità *emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al c.37.*

L'art. 2, c. 37 della medesima legge prevede che *le determinazioni delle Autorità di cui al c. 12 lett. h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio, regolamento che è predisposto dal soggetto esercente il servizio.*

Nonostante la Deliberazione 86/2013 all'articolo 8.1 concluda che *Le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono modifica o integrazione del Regolamento di servizio, ai sensi dell'art. 2 c. 37, della L. 481/95* si ritiene che il richiamo dell'art. 2 c. 12 lett. h) sia illegittimo per carenza di presupposti fissati dalla norma di riferimento, in quanto il deposito cauzionale non afferisce né alla produzione né all'erogazione di servizi idrici, unici ambiti in cui, stando alla lettera dell'art. 2 c. 12 lett. h) della L. 481/95, l'emanazione di una direttiva può modificare o integrare il rapporto tra utente e soggetto esercente il servizio.

In altre parole, i contratti in essere possono essere modificati dall'Autorità quanto alle componenti di costo o al metodo tariffario per la determinazione della tariffa, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi quelli di captazione, adduzione, depurazione (vedi le considerazioni introduttive alla Deliberazione 86/2013) e la tariffa, com'è stato ribadito dalla **sentenza n° 26 del 2011 della Corte Costituzionale**, è definita come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la *...copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga* (vedi le considerazioni introduttive alla Delibera 643/2013 sull'Approvazione del metodo tariffario idrico). Invece, i contratti non possono essere modificati quanto al deposito cauzionale, in quanto questo non rappresenta un costo di esercizio né di investimento, ma viene inteso dalla Deliberazione e nei Documenti di consultazione come una forma di garanzia per il fenomeno della morosità.

A ulteriore sostegno di tale argomentazione sovengono le informazioni pubblicate sul sito dell'AEEGSI, alla pagina "Consumatori servizi idrici", ove sono elencate le funzioni affidate dal DPCM del 20.07.2012 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas *attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. Queste funzioni, che l'Autorità esercita con gli stessi poteri attribuiti dalla sua legge istitutiva, la n.481 del 1995, fanno riferimento a diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di quei costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio.*

Si noti come né la legge n. 481 del 1995 né il DPCM citati contengano mai alcun riferimento a un deposito cauzionale, bensì alle sole tariffe che rappresentano il corrispettivo diretto per la prestazione del servizio.

Quanto agli orientamenti dell'Autorità per le nuove tariffe dell'acqua, l'Autorità *intende rispettare i seguenti principi: 1. garantire che gli utenti non sostengano oneri impropri; 2. assicurare*

meccanismi di salvaguardia per le utenze economicamente disagiate; 3. collegare le tariffe con la qualità del servizio in modo da evitare che i gestori realizzino margini, peggiorando il servizio fornito...". Quanto al primo punto, se non debbono essere sostenuti oneri impropri nelle tariffe, tanto più si ritiene che il discorso valga al di fuori delle tariffe (dove dovrebbe esserci spazio solo per le imposte, oltre alle eventuali voci "depurazione", "fognatura" e simili); quanto al secondo punto, ribadito anche nelle Deliberazioni dell'Autorità relative al deposito cauzionale, si rileva come i richiamati meccanismi non siano stati pienamente assicurati; quanto al terzo punto, si ritiene che sia abbastanza eloquente in se stesso: le tariffe possono crescere solo proporzionalmente alla qualità del servizio.

Ebbene, **il deposito cauzionale non offre alcun servizio e costituisce, nell'immediato, un fondo cassa per il gestore**, per giunta non controllabile e non utile a ridurre il rischio morosità perché non incide sulle sue cause, come afferma lo stesso Documento di consultazione AEEG 290/2012, riconoscendo che esso *contribuisce alla copertura di una parte* del rischio.

Per questi motivi il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua è contrario all'introduzione del Deposito Cauzionale e in subordine chiede che gli attuali gestori non possano introdurre con decisione unilaterale il deposito cauzionale a carico delle utenze che essi avevano "ereditato" dai Comuni o da altri soggetti pubblici, per il semplice fatto che quegli utenti avevano in precedenza pagato le somme a loro richieste a titolo di deposito, cioè al momento della stipula del contratto.

Per quanto poi al gestore Nuove Acque spa, è vero che nella delibera 86/2013 l'AEEGSI ha previsto che il gestore possa trattenere a titolo di deposito cauzionale quanto già versato a titolo di anticipo sui consumi dagli utenti con contratto in essere al 28 febbraio 2013, ma ciò può riguardare i soli contratti di utenza sottoscritti direttamente con l'attuale gestore e non certamente i casi delle utenze cosiddette "ereditate" che per oltre 15 anni, giustappunto, non erano state chiamate a corrispondere alcunché per anticipo sui consumi.

Quarta osservazione – quota fissa e aumento delle tariffe

Già eravamo a conoscenza del peso abnorme della quota fissa nel totale degli introiti di Nuove Acque. Essa costituisce ben il 28,5%. Probabilmente un record non solo toscano ma anche italiano e forse anche mondiale. Si dice inoltre che c'è il dato di contrazione dei consumi e quindi una crescita inerziale del peso della quota fissa. Tutto ciò è vero ma il documento non indica e – colpevolmente – nemmeno cerca la ragione di tutto ciò che evidentemente non può che essere il continuo stratosferico aumento delle tariffe nel corso degli ultimi anni. Se, nel corso degli ultimi 15 anni si è assistito ad un aumento in termini reali (cioè oltre l'inflazione) del 150% della tariffa del servizio idrico, cosa ci si aspettava? Un aumento dei consumi? E' ovvio che i cittadini hanno prodotto una riduzione dei consumi che a sua volta viene vanificata dal cosiddetto VRG (vincolo ricavo garantito) che determina una assurda spirale senza fine: i consumi diminuiscono perché aumentano le tariffe; poiché i consumi diminuiscono non viene raggiunto l'ammontare totale del ricavo prestabilito e quindi le tariffe devono ulteriormente aumentare; ma se le tariffe aumentano ulteriormente allora diminuisce ancora di più il consumo e così via con la spirale....

E' evidente che se si cerca di utilizzare la quota fissa per aumentare gli introiti sicuramente avremo come conseguenza la diminuzione non solo i consumi ma anche gli utenti.

Forse non si è capito che in un contesto di inflazione negativa (ultimo dato del meno 0,6%) l'aumento delle tariffe al + 6,5% l'anno è semplicemente demenziale soprattutto quando va a finanziare in gran parte il profitto (si veda gli utili di bilancio delle varie società mai così floridi come

negli ultimi anni). Solo chi vive fuori dal mondo può ritenere sostenibile un simile irresponsabile meccanismo.

Quinta osservazione – perdite occulte

Le perdite occulte (cioè il consumo superiore a quello storico) dovrebbero essere fatturate agli utenti al costo che il gestore sostiene per l'acquisto dell'acqua (quindi una tariffa molto vicina allo zero) o, al massimo al prezzo fissato per la tariffa agevolata e non a quella cosiddetta base. Infatti non si capisce il motivo per il quale il gestore debba avere un utile anche da questo involontario "consumo" degli utenti. In alcuni casi si è riscontrato che la fatturazione alla tariffa di base determina importi anche di diverse migliaia di euro a cui peraltro non corrisponde assolutamente un analogo costo a carico del gestore.

Sesta osservazione – conguagli tariffari

I conguagli tariffari devono essere fatti semplicemente perché lo prevede la logica, il buon senso e anche il complesso della normativa che disciplina il servizio idrico. Il fatto che in quasi tutte le gestioni della Toscana ciò non venga attualmente fatto è una autentica vergogna di cui l'Autorità Idrica Toscana è sicuramente la principale responsabile. Quindi il fatto di applicare i conguagli tariffari (**cioè applicare gli scaglioni di consumo su base annua!**) non è una concessione ma semplicemente un obbligo.

Settima osservazione – periodicità della fatturazione.

Prevedere solo due fatture annue (entrambe su lettura reale, con conguaglio annuale sulla seconda). Solo se l'utente lo richiede prevedere una periodicità superiore. Infatti l'esigenza di Nuove Acque di fatturare 6 volte l'anno deriva solo ed esclusivamente da un fattore finanziario (naturalmente favorevole al gestore...) e non – come è stato propagandato – per venire incontro alle esigenze degli utenti. Comunque, in subordine, ripristinare la periodicità di fatturazione ogni tre mesi (4 fatture/ anno)

Ottava osservazione - carta dei servizi

Il problema dei tempi massimi per preventivazione, esecuzione allacciamento, attivazione etc. sono solo un aspetto del problema. Il problema principale da parte degli utenti è rappresentato dagli importi che vengono richiesti – oltre che per il consumo – anche per gli allacciamenti. Gli importi sono palesemente sovradimensionati; in alcuni casi assurdi. Determinano un utile da parte dei gestori enorme; peraltro spesso il gestore appalta i lavori a ditte esterne trattenendosi anche la metà del prezzo dell'allacciamento senza bisogno di muovere un dito. E' una vergogna che va rimossa dando la facoltà all'utente di poter fare effettuare le opere di allaccio anche a ditte terze, su proprio mandato, specializzate nel settore degli impianti idrici.

Nona osservazione-: Gestione delle MOROSITA'

Prevedere che prima di procedere alla sospensione della fornitura il gestore debba darne preventiva comunicazione al Sindaco del Comune competente, concedendo almeno 30 giorni di tempo al Sindaco stesso, per la risoluzione del problema.

In ogni caso, va impedita la totale sospensione della fornitura, applicando semmai i riduttori di flusso, con addebito in bolletta del solo costo delle spese di comunicazione.

Il divieto di interruzione del servizio dovrebbe essere ancora più tassativo in presenza di bambini, anziani, malati, disabili...

Nel caso che il pagamento di una bolletta non corretta venga sospeso in attesa di chiarimenti, o siano in corso reclami, ricorsi, azioni giudiziarie, l'utente non può in alcun modo essere considerato moroso, come avviene tuttora.

Risulta poi inaccettabile che la possibilità di presentazione di *qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo...* venga legata ad un termine brevissimo: scadenza del pagamento della fattura, cioè venti giorni dopo quello della data di emissione, neppure quella di ricezione! Di conseguenza, potrebbe tranquillamente succedere che la fattura venga consegnata anche dopo la scadenza dello stesso termine, in dispregio di qualsivoglia tutela dell'utente. Non solo, un termine di 20 giorni effettivamente è troppo breve e non simile ad alcun termine presente nell'ordinamento giuridico; troppo breve ed impreciso, quindi non conforme alle norme a tutela del consumatore o in qualunque modo sufficienti a garantire l'utente.

Da rilevare poi che quando il ritardato pagamento sia dovuto alla consegna in ritardo della fattura, non risulti giusto o conforme a legge che si vogliano imporre interessi o eventuali spese per un ritardo non addebitabile all'utente.

A questo proposito, occorre disporre che le **fatture pervengano all'indirizzo dell'utente entro 5 giorni dalla data di emissione, ovvero 15 giorni prima della scadenza**. Magari sarebbe opportuno ripristinare sulla busta della fattura la data di spedizione dell'ultimo vettore.

Così, nel passaggio della linea guida: "*Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 20 giorni di calendario dalla data di spedizione*" rileviamo un palese errore. Infatti, il conteggio dei giorni partirebbe da una data aleatoria che dipenderebbe dalla celerità delle poste o da quando l'utente va a ritirare la missiva al proprio ufficio postale.

Richiediamo allora l'introduzione delle parole "**data di ricezione effettiva**" in sostituzione della dicitura "**data di spedizione**", visto che si fa riferimento ad una procedura amministrativa importante come la sospensione o limitazione del servizio.

Si propone anche un'ulteriore linea guida di seguito alla precedente "**L'eventuale preavviso di distacco non potrà essere comunicato più di una volta all'utente.**"

In effetti, è ben noto come alcuni gestori abbiano reiterato in più di un'occasione il preavviso di distacco ai propri utenti.

A proposito invece della possibilità di rateizzare il pagamento, si propone di introdurre: "**Nel caso di problemi sociali, occupazionali o familiari gravi non colposi, documentalmente dimostrati, la suddetta rateizzazione dovrà esser concessa**"

Da una parte essa è certamente la ratifica di una prassi alla quale molte volte sono ricorsi i gestori, cioè venire incontro alla famiglie o utenti con problemi economici o familiari. Dall'altra, si vuole introdurre anche il concetto di “non colposità” della situazione, che ritroviamo in altre normative.

Si propone poi l'introduzione dell'inciso: ***“Nel caso in cui l'utente abbia avanzato reclamo o contestazione e la misura della sospensione risulti sproporzionata rispetto alla pretesa del Gestore”***. In effetti si cerca di codificare un concetto che è ben chiaro nella legislazione nazionale quanto in giurisprudenza, cioè non si possono interrompere le utenze, anche se i regolamenti lo ammettono, se la misura è manifestamente sproporzionata.

Infatti, lo stesso codice del Consumo, Dlgs n. 206 del 2005, dedica con gli artt. 20 – 25 un intero Capo alle pratiche commerciali scorrette. In particolare, si deve ricordare come la giurisprudenza abbia stabilito in maniera inequivocabile che: ***“La minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma della “coercizione” o di “indebito condizionamento” configurato dagli art. 24 e 25 del codice del Consumo, in quanto idonea, secondo l' “id quod plerumque accidit”, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore”*** ed ulteriormente ***“In tema di pratiche commerciali scorrette, il rispetto delle normativa di settore non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.”*** (Cons. stato 720 del 2011).

Si propone anche la modifica della linea guida dedicata alla riscossione dei crediti con la seguente: ***“Il Gestore potrà in ogni caso avviare la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'Azienda si troverà a sostenere.”*** Questo per evitare che si permetta la riscossione dei crediti solo “dopo” la sospensione/limitazione della fornitura idrica. Di conseguenza, si autorizza il Gestore al distacco delle utenze come unico sistema preliminare per ottenere i crediti degli utenti morosi, spingendolo al contempo verso una politica di riscossione crediti, a suon di minacce di interruzione del servizio. Condotta che sarebbe in contrasto con tutto quello che è stato prima esplicitato. Pertanto, con la nuova formulazione si vuole proporre la riscossione dei crediti in maniera alternativa alla sospensione del servizio e non in maniera subordinata e forzatamente successiva alla sospensione o limitazione del servizio.

Inoltre il Gestore deve essere ritenuto responsabile dei danni causati all'utente dalla disattivazione del contatore, quando l'atto risulti illegittimo.

E' importante infine specificare, riguardo all'importo degli interessi richiesti per i ritardi nella riscossione delle fatture, che gli stessi devono essere applicati in favore degli utenti, quando sia il gestore a dover restituire somme a qualunque titolo.

Per importi elevati l'utente ha diritto di chiedere la restituzione in un'unica soluzione comprensiva degli interessi, come sopra indicato.

Decima osservazione : DISCIPLINA PUNTO DI CONSEGNA

Riguardo alla custodia dei contatori, mettiamo in discussione che si *rispond(a) della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.*

Se il contatore è collocato su una pubblica via, pare assurdo dover rispondere di danneggiamenti se non provocati dall'utente. Nel caso si voglia far questo, occorre dotare gli sportelli di accesso ai contatori di una chiave specifica, una per l'utente ed una per il gestore, o consentire all'utente di chiudere il proprio sportello

Da prevedere poi una speciale disciplina quando il punto di consegna non coincide con il contatore: spesso lo troviamo nelle strade private ad uso pubblico.

Undecima osservazione: ALLACCIAMENTI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Il problema principale da parte degli utenti è rappresentato dagli importi che vengono richiesti dai gestori per gli allacciamenti. Gli importi sono palesemente sovradimensionati; in alcuni casi assurdi. Determinano un utile enorme da parte dei gestori. Peraltro spesso il gestore appalta i lavori a ditte esterne, trattenendosi anche la metà del prezzo dell'allacciamento, senza bisogno di muovere un dito. E' una vergogna che va rimossa.

Deve essere prevista la facoltà per gli utenti di poter fare eseguire le opere di allacciamento ad operatori del settore, di loro fiducia, mediante incarico diretto.

Occorre che i gestori (nel caso si debba intervenire su suolo pubblico) facciano un capitolato di come devono essere fatti gli allacciamenti, poi ciascuno utente deve essere libero di rivolgersi a qualsiasi ditta privata, mentre i gestori debbono solo svolgere un' azione di controllo.

E' necessario inoltre valutare bene le situazioni che necessitano di opere particolari per allacciarsi come previsto dalle linee guida *"come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.* Da inserire anche l'attraversamento di strade comunali, spesso estremamente difficoltoso.

Nel caso in cui si debba passare attraverso l'altrui proprietà, come previsto dalle Linee Guida, per l'allacciamento alla fognatura, va previsto cosa fare nel caso in cui l'utente non ottenga l'assenso del/dei proprietari: la responsabilità e le conseguenze non possono essere riversate semplicemente e totalmente sull'utente.

Da rivedere il regolamento pure per quanto previsto sulle riparazioni dei tubi dell'acqua di proprietà del Comune, gestiti dalle aziende idriche, nel caso attraversino proprietà private, corti comuni, ecc... quindi prima del contatore, ritenuto il limite di proprietà dei tubi.

Il tubo che porta l'acqua al contatore che per legge è posto nel muro di cinta esterno della casa , è stato posato dal Comune o dal gestore anche nelle proprietà private (comprese quelle comuni, come corti, aie ecc..). Se c'è una perdita, il proprietario o i proprietari non possono riparare la

condotta ma devono per forza chiamare il gestore. Ciò comporta spesso costi superiori che l'utente potrebbe risparmiare se avesse la libertà di affidare ad altri il lavoro. Chiediamo che questa disposizione venga abolita, in quanto penalizzante per gli utenti che per loro sfortuna abitano lontani dal tubo principale e non sono proprietari dello stesso fino al contatore. Il limite deve essere appunto il contatore, come è sempre stato fino al regolamento del 2010.

Dodicesima osservazione– Analisi dell'acqua accessibile dal sito internet del gestore

I risultati delle analisi delle acque immesse negli acquedotti dovrebbero essere resi pubblici nel sito del gestore con la data delle analisi (prevedendo una periodicità minima obbligatoria). Attualmente nel sito ci sono dei risultati senza però che sia indicata alcuna data dell'analisi stessa.

Provvedere ad inserire modalità e frequenza delle analisi delle acque scaricate dai depuratori, la loro pubblicazione nel sito del gestore unitamente ai volumi dei reflui trattati.

Ottobre 2015

Comitato Acqua Pubblica di Arezzo